

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 06/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, in data 20/11/2009, ha respinto il ricorso presentato dalla società DSV ROAD S.P.A. avverso l'atto di contestazione n. 278100 - 96 - 2009, emesso dall'AGENZIA delle DOGANE UFFICIO delle DOGANE di MILANO, facente riferimento al Processo Verbale di Constatazione ed Accertamento n. Omissis, redatto dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Milano in data 05/09/2008, portante il rilievo unico relativo all'omesso versamento di una parte dell'accisa dovuta sulla birra immessa in consumo. Quanto constatato risultava attribuibile all'autore materiale del fatto ex art. 11, comma 2, d.lgs. 472/1997, individuato nella società ricorrente in persona del proprio legale rappresentante ex art. 7, d.l. 269/2003, convertito con la legge 326/2003. Detta violazione è stata sanzionata ex art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997, secondo la quale le omissioni riscontrate sono sanzionate con la pena pecuniaria pari al 30 % dell'importo omesso, nella fattispecie pari ad € 266.682,70, di tal che la sanzione è risultata pari ad € 80.004,81. Inoltre è stato notificato l'avviso di pagamento n. 20/SP ex art. 14, d.lgs. 504/1995 ed, in base a quanto verbalizzato dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Milano 2 circa l'accertamento dell'omesso pagamento dell'accisa, come sopra esposto, in violazione del combinato disposto dell'art. 27, comma 1, e dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995, la società menzionata è stata invitata all'ulteriore pagamento di € 17.553,97, comprensivo di interessi, indennità di mora e spese di notifica, entro quindici giorni dalla data di spedizione del medesimo avviso di pagamento, avvenuta il 25/09/2008. La contribuente ha ammesso di aver pagato in ritardo l'imposta dovuta per errore commesso in buona fede a causa di un disguido di natura amministrativa avvenuto all'interno della società ed ha effettuato seppure tardivamente il versamento della residua accisa e in data 15/09/2008, anziché in data 16/07/2008 mediante il modello F24; ha eccepito che l'indennità di mora aveva natura di sanzione e, per l'effetto, ha chiesto l'annullamento del provvedimento di irrogazione della sanzione per violazione del disposto ex art. 9, comma 1, legge 689/1981, in ossequio al principio del ne bis in idem. La ricorrente ha concluso con la richiesta di annullamento del provvedimento di irrogazione delle sanzioni ed, in subordine, di riduzione delle medesime sanzioni, stante il ritardo di pochi giorni dell'avvenuto versamento. La Commissione adita ha osservato che non sussisteva la violazione dell'art. 9, comma 1, legge 689/1981, in quanto l'indennità di mora aveva natura accessoria e risarcitoria, non sanzionatoria, quindi non afflittiva, tenuto conto per altro dei dettami della Corte Suprema di Cassazione, espressi con la Sentenza n. 780/1997.

In data 10/03/2011 la società, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella D'Alberti, ha presentato atto d'appello ed ha contestato la sproporzione della sanzione, la violazione dei principi costituzionali dell'uguaglianza, della causalità e della proporzionalità, evidenziando la specialità della norma ex art. 3, comma 4, T.U.A. (Testo Unico sulle Accise) in relazione alla normativa di carattere generale ex art. 13, d.lgs. 471/1997, insistendo sulla natura risarcitoria dell'indennità di mora. In conclusione l'appellante ha chiesto la riforma della Sentenza impugnata e l'annullamento dell'atto di contestazione n. 278100 - 96 - 2009, spese di giudizio rifuse.

In data 29/04/2011 l'Agenzia delle Dogane menzionata ha presentato controdeduzioni, ribadendo ed approfondendo le proprie argomentazioni già espresse in sede di primo grado, con il supporto della giurisprudenza di merito e di legittimità, ha chiesto il rigetto dell'atto d'appello, la conferma della Sentenza di primo grado e la condanna della controparte al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

L'atto d'appello è infondato per i seguenti motivi.

In fatto la società ricorrente comunicava nella prima quindicina e successivamente nella seconda quindicina del mese di giugno 2008, rispettivamente mediante le due dichiarazioni prot. n. A/19710 del 30/06/2008 e n. A/22832 dell'11/07/2008 l'ammontare dell'imposta dovuta relativamente all'immissione in consumo di birra avvenuta nel corso del mese per un totale pari ad € 1.373.537,40. La contribuente effettuava con modello F24 in data 16/07/2008 il versamento di € 1.106.854,70, anziché di quanto dichiarato, per cui ha violato il combinato disposto degli articoli 27, comma 1, relativamente all'accisa sulla birra, e 3, comma 4, d.lgs. 504/1995, circa la scadenza del pagamento dell'imposta, che deve avvenire tassativamente il giorno 16 del mese successivo a quello dell'avvenuta immissione in consumo del prodotto. Pertanto la società ha omesso il versamento di € 266.682,70. Con avviso di pagamento n. 20/SP ex art. 14, d.lgs. 504/1995 l'organo accertatore in base al disposto dell'art. 3, comma 4, d.lgs. 504/1995, in merito ai versamenti omessi o tardivi, ha chiesto il pagamento dell'indennità di mora pari al 6 %, riducibile al 2 %, se il pagamento dell'imposta dovuta avviene entro cinque giorni dalla data di scadenza, oltre agli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito dei diritti doganali. La contribuente ha ammesso di aver pagato tardivamente il debito residuo d'imposta, per l'effetto sia l'atto di contestazione n. 278100 - 96 - 2009, che l'avviso di pagamento n. 20/SP sono pienamente legittimi. Quanto alla sanzione per tardivo versamento si osserva che l'art. 13, d.lgs. 471/1997 disciplina unitariamente le infrazioni degli obblighi di versamento dei tributi, quindi è pienamente legittima l'applicazione della normativa testé menzionata alla fattispecie che ci occupa. Quanto all'indennità di mora, si rileva che non sussiste la violazione dell' art. 9, comma 1, legge 689/1981, stante il fatto che l'indennità stessa non riveste carattere sanzionatorio, bensì risarcitorio ed accessorio e, per l'effetto, si aggiunge alla sanzione, sussistendo due diversi fondamenti giuridici, aventi funzioni e scopi separati; per di più le contestazioni di parte appellante circa le sproporzioni sanzionatorie e violazioni dei principi costituzionali dell'uguaglianza, anche in relazione ai ritardi più o meno lunghi del versamento d'imposta, sono irrilevanti, ben potendo il Legislatore statuire un termine o più termini perentori di adempimento alle specifiche disposizioni di legge, con altrettanto specifiche attenuanti non estensibili ai casi non contemplati espressamente dalla legge medesima, stanti le specialità dispositive. Valga in punto la giurisprudenza di merito, di cui alle Sentenze nn. 102/14/2010 e 104/14/2010 della Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sezione Staccata di Livorno, e di legittimità, di cui alle Sentenze nn. 3741/2010, 17346/2010 e 17347/2010 della Corte Suprema di Cassazione.

Ogni altra deduzione trova assorbimento nella parte motivata esposta.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinge l'appello e conferma la Sentenza di primo grado.

Spese processuali, liquidate in € 10.000,00, onnicomprensive, a carico della parte contribuente soccombente.